

COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 189

Del **07/12/2017**

Oggetto:

Mappatura dei luoghi sensibili del territorio del comune di Mirandola ai fini dell'applicazione della L.R.5/2013 e successive modificazioni.

L'anno **duemiladiciassette**, questo giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore 15,00 nella nuova sede comunale di via G. Giolitti n. 22, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

1) BENATTI	MAINO	SINDACO	Si
2) RAGAZZONI	ALESSANDRO	VICESINDACO	Si
3) GANZERLI	ROBERTO	ASSESSORE	Si
4) GAVIOLI	MILENA	ASSESSORE	Si
5) MANTOVANI	ALESSANDRA	ASSESSORE	No
6) TROMBA	LORETTA	ASSESSORE	Si

Presenti: **5**

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa MANCO MARIA ASSUNTA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BENATTI MAINO SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 *“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”*;

Verificato che l'art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18 *“Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile”* ha modificato la suddetta L.R. n.5/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

Vista la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 *“Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. n.5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”*;

Verificato, in particolare, che l'art.6 della L.R.5/2013 prevede oggi:

“co.2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

co.2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.*

co.2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

Atteso che il divieto previsto dall'art. 6 comma 2bis, della L.R. n.5/2013, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

Verificato, altresì, che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopracitata prevede, all'Allegato 1:

“Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che*

ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale."

Dato atto che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 è stata pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna del 16 giugno 2017, n. 165 e che, conseguentemente, i comuni dell'Emilia Romagna devono redigere la mappatura dei luoghi sensibili del proprio territorio entro il 16/12/2017;

Ritenuto di dover applicare il divieto connesso all'individuazione dei luoghi sensibili sulla base di un principio di ragionevolezza, costantemente richiamato anche dalla giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa quando si è pronunciata sull'entità delle distanze e sulla "sensibilità" di alcuni luoghi;

Verificato che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente ai luoghi sensibili che possono essere ascritti alla definizione della legge regionale, pubblicando in data 6/10/2017 la seguente **legenda dei luoghi sensibili** sul proprio sito web istituzionale

all'indirizzo:

<http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/luoghi-sensibili>:

"Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - L'asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell'infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall'obbligo scolastico, l'Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.

Luoghi di culto - Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto.

Impianti sportivi - Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso. Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).

Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario - Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).

Strutture ricettive per categorie protette - Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).

Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori - Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile."

Ritenuto, in fase di prima applicazione della normativa regionale, di individuare nella mappatura dei luoghi sensibili soltanto quelli strettamente previsti dalla definizione regionale alla luce di dette interpretazioni;

Tenuto conto, tuttavia, che:

- relativamente alla fattispecie di "luogo sensibile", ai fini della normativa regionale sulle ludopatie è opportuno specificare che l'obiettivo delle disposizioni regionali è quello di evitare ai minori e, più in generale, a tutti coloro che frequentano un determinato "luogo sensibile" di ricevere un messaggio culturale di normalizzazione del gioco d'azzardo tale da permettere un sotterraneo condizionamento verso i messaggi pubblicitari diretti e indiretti. Per tale motivo la ratio della qualificazione di luogo sensibile è in relazione al rischio di avvicinamento e di attrazione che il gioco d'azzardo può esercitare sull'utenza di un determinato luogo di aggregazione;
- in seguito al sisma del 20 e 29 maggio 2012 molti edifici pubblici e privati risultano tuttora danneggiati ed inutilizzabili e che, per tale motivo, non possono costituire luoghi di aggregazione fino al loro completo recupero;
- che nei locali delle canoniche delle parrocchie frazionali e, dopo il sisma, anche in quelle del capoluogo, si svolgono anche le attività organizzate di "promozione dell'infanzia degli adolescenti e dei giovani" riconducibile alla tradizionale attività dell'oratorio: per tale motivo sono considerati luoghi sensibili come luogo di aggregazione giovanile/oratorio anche le canoniche dove si svolgono tali attività;
- proprio per effetto del sisma che il 20 e 29 maggio 2012 ha profondamente colpito la nostra città, i pochi locali pubblici attualmente agibili come locali di pubblico spettacolo per lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni pubbliche ai sensi degli artt. 68 e 80 del R.D.773/1931 (TULPS), sono diventati importanti centri di aggregazione giovanile, così come la nuova biblioteca realizzata nel polo scolastico;

Rilevato, pertanto, che:

- la biblioteca comunale "Eugenio Garin", costruita dopo il sisma nei pressi degli edifici provvisori delle scuole superiori di via 29 maggio, costituisce un importante punto di aggregazione giovanile per la realtà mirandolese; per citare i soli dati del 2017 si rileva che:
 - la movimentazione di libri prestati ammonta 19.055, dei quali n. 6.790 a persone di età inferiore ai 30 anni;;
 - i dati relativi alle persone in ingresso alla biblioteca contano n. 158.121 presenze;
- i locali della Scuola di musica, come si evince dalla "relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno scolastico 2016/2017" acquisita agli atti d'ufficio, ospitano:
 - le attività didattiche della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, che al momento vanta n. 441 iscritti a Mirandola (n.1177 in totale nei nove comuni dell'area nord) con un direttore e n. 32 insegnanti, (n.69 in totale nei nove comuni dell'area nord)
 - la maggior parte delle attività di musica d'insieme della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, (Coro voci bianche, Banda giovanile John Lennon, Orchestra di chitarre, Orchestra d'archi, Coro moderno Musikè, Ensemble trombe, Ensemble mix, ecc.) oltre a quelle dell'Associazione genitori per la scuola di musica;
 - l'attività della Filarmonica G. Andreoli di Mirandola che associa circa 90 strumentisti e parte dell'attività del coro "Città di Mirandola" che associa circa 45 coristi e del coro giovanile "Augusta" nel quale cantano circa 25 ragazzi;
- l'aula magna "Rita Levi Montalcini" oltre che auditorium scolastico è anche locale di pubblico spettacolo regolarmente autorizzato ai sensi degli artt.68 e 80 del R.D.773/1931 (TULPS); per

tale motivo dalla sua apertura costituisce uno dei centri giovanili aggregativi più importanti della città come si evince dai seguenti dati relativi al suo utilizzo:

- eventi organizzati dagli istituti scolastici:
 - n. 51 da settembre 2015 a giugno 2016, n. 66 da settembre 2016 a giugno 2017 e n. 26 da settembre a dicembre 2017;
- convegni e mostre
 - n. 36 da settembre 2015 a giugno 2016, n. 39 da settembre 2016 a giugno 2017 e n. 18 da settembre a dicembre 2017;
- spettacoli e intrattenimenti:
 - n. 34 da settembre 2015 a giugno 2016, n. 45 da settembre 2016 a giugno 2017 e n.13 da settembre a dicembre 2017;
- il centro sociale “Idalgo Guicciardi” di Quarantoli oltre ad essere utilizzato come centro civico della frazione è luogo di aggregazione giovanile e la locale di pubblico spettacolo (sala polivalente) ai sensi dell’art. 80 R.D.773/1931 (TULPS); attualmente è l’unico locale di pubblico spettacolo agibile a Mirandola oltre all’Aula Magna e come l’aula Magna costituisce un importante centro di aggregazione giovanile e frazionale, come si evince dai seguenti dati relativi al suo utilizzo nel corso del 2016:
 - n. 6 eventi organizzati dagli istituti scolastici;
 - n. 13 spettacoli e eventi aperti al pubblico;
 - n. 23 serate per altre attività di volontariato, politiche ecc.;
 - n. 77 attività circolistiche;
 - n. 144 giornate in cui al mattino e la sera si svolgono corsi di ginnastica;
- il Palaeventi di S. Martino Spino oltre ad essere un centro di aggregazione giovanile è utilizzato come centro civico della frazione e costituisce un importante punto di riferimento per le numerose associazioni sportive e ricreative frazionali. In questa frazione che si trova ad una distanza di circa 20 km. dal capoluogo di Mirandola il Palaeventi ospita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche tutte le funzioni religiose (messe, battesimi, funerali ecc.). I dati dell’utilizzo di questa sala evidenziano, inoltre:
 - 76 serate per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande per feste frazionali;
 - attività di centro estivo per bambini e ragazzi per almeno 15 giorni nel periodo estivo;
 - 17 eventi sportivi oltre agli allenamenti per il pattinaggio che si svolgono due sere la settimana per 9 mesi all’anno;

Ritenuto, pertanto di precisare che :

- per luoghi di culto “*formalizzati e riconosciuti ufficialmente*” si intendono quelli che sono tali ai sensi della normativa urbanistica;
- secondo l’interpretazione fornita dalla Regione, non si ritengono luoghi sensibili le palestre e gli impianti sportivi privati, così come gli asili nido ed i centri civici frazionali che non sono utilizzati come luogo di aggregazione giovanile; non si considerano luoghi sensibili, altresì, i campi di calcio pubblici di libero accesso che non sono attualmente gestiti da alcuna polisportiva o associazione sportiva;
- si considerano luoghi di aggregazione giovanile le canoniche delle parrocchie e le sedi degli scout in cui si svolgono anche le attività organizzate di “promozione dell’infanzia degli adolescenti e dei giovani” riconducibile alla tradizionale attività dell’oratorio;
- si considerano luoghi di aggregazione giovanile riconducibili alla ratio della norma regionale in base ai dati precedentemente riportati, anche la biblioteca “Eugenio Garin”, la Scuola di musica in cui opera la Fondazione Carlo e Guglielmo Andreoli, l’Aula magna “Rita Levi Montalcini”, la sala polivalente “Guicciardi” di Quarantoli, il “Palaeventi” di San Martino Spino;
- non possono essere considerati luoghi sensibili, fino alla loro completa ricostruzione, quelli che, pur rientrando nelle definizioni regionali sopracitate, risultano attualmente inagibili a causa del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- di provvedere con proprio ulteriore atto all’aggiornamento della mappatura con l’inserimento dei luoghi di culto e degli altri luoghi sensibili ascrivibili alla definizione regionale dell’art. 6 co.2 bis della L:R.5/2013 successivamente al loro recupero ed alla loro

riapertura; l'elenco di tali luoghi è riportato in un apposito allegato (allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Rilevato, inoltre, che per il calcolo della distanza pedonale tra gli esercizi ed i luoghi sensibili ci si deve attenere a quanto stabilito dal Codice della strada (art. 190 D.lgs 285/1992) che prevede:

"I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare."

E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri."

Dato atto, pertanto, che nel caso delle piazze, in assenza di attraversamenti pedonali, il percorso va calcolato seguendo il perimetro della piazza secondo il percorso più breve;

Ritenuto, inoltre di precisare:

- che nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze, come indicato dalla Regione nelle FAQ sopracitate;
- che il calcolo va effettuato dalle mezzerie degli ingressi principali: per tale motivo la mappatura consiste in appositi elaborati planimetrici ed in una declaratoria che indica il numero civico dell'ingresso principale dei luoghi sensibili individuati.
- che nel caso di edifici sprovvisti di numero civico (come ad esempio le chiese), il calcolo va effettuato dalla mezzeria dell'ingresso centrale della facciata principale;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, sig. Franco Mazerti;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, incaricato di posizione organizzativa dott.ssa Miranda Corradi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto che il Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Mirko Bruschi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, non ha espresso alcun parere sulla proposta, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria, come da allegato;

Con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. di stabilire che la mappatura dei luoghi sensibili del territorio del comune di Mirandola è limitata a quelli ascrivibili al testo della L.R.5/2013 sulla base delle definizioni e delle indicazioni interpretative fornite dalla Regione, come precisato nella premessa del presente atto;
2. di non qualificare come sensibili altri, ulteriori luoghi, non ravvisandone al momento ragionevoli e ponderate motivazioni in ragione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché relativamente ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
3. di approvare gli elaborati planimetrici e la declaratoria che costituiscono la mappatura di individuazione dei luoghi sensibili, esistenti alla data odierna nel territorio del Comune di Mirandola (rispettivamente allegati 1 e 2);

4. di dare atto che con successive delibere si provvederà all'aggiornamento della mappatura con l'inserimento dei luoghi di culto e degli altri luoghi sensibili ascrivibili alla definizione regionale dell'art. 6 co.2-bis della L.R.5/2013 successivamente al loro recupero post sisma ed alla loro riapertura; l'elenco di tali luoghi è riportato in un apposito allegato (allegato 3);
5. di demandare al Dirigente competente, successivamente all'acquisizione della mappatura dei luoghi sensibili di tutti i comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale, la mappatura delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio del Comune di Mirandola, tenendo conto delle relative distanze dai luoghi sensibili individuati dalla presente deliberazione, calcolate, secondo quanto indicato dalla Regione:
 - i. dall'ingresso principale, come definito in premessa
 - ii. secondo il percorso pedonale più breve secondo quanto previsto dall'art. art. 190 del D.lgs 285/1992 *Nuovo Codice della Strada*;
 - iii. tenuto conto anche dei luoghi sensibili situati nei Comuni confinanti;
 - iv. sulla base dell'elenco dei soggetti iscritti all'Elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 (RIES), consultabile presso il sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli all'indirizzo https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/elenco_soggetti_ries;
6. di pubblicare in modo permanente sul sito web istituzionale la mappatura aggiornata dei luoghi sensibili, successivamente integrata con i luoghi sensibili individuati dai comuni confinanti.
- 7) di precisare che gli allegati al presente atto, pur costituendo parte integrante e sostanziale dello stesso, vengono trattenuti nella raccolta degli allegati presso la Segreteria Generale.

Con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di poter adempiere alle disposizioni di legge nei termini stabiliti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to BENATTI MAINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa MANCO MARIA ASSUNTA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa MANCO MARIA ASSUNTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa MANCO MARIA ASSUNTA

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Mirandola, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 445/2000)
